

Avviso ai litiganti

Riscossione in solido: cartella al primo intestatario del ruolo

4 Settembre 2023

Agli altri coobbligati al pagamento è sufficiente inviare una comunicazione informativa che ha lo stesso valore di notifica del debito fiscale

SINTESI: In tema di riscossione di crediti tributari nei confronti di soggetti obbligati in solido, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del DL n. 151 del 1991, conv., con modif., in L. n. 202 del 1991, è legittima la formazione di un'unica partita di ruolo con più intestatari, in relazione alla quale il concessionario, che ha ricevuto in carico il ruolo, non è tenuto a notificare la cartella di pagamento a tutti, potendo provvedere ad effettuare tale notifica solo nei confronti del primo intestatario, inviando a ciascuno degli altri obbligati una comunicazione informativa, che ha nei riguardi di questi ultimi gli stessi effetti della notifica della cartella esattoriale (cfr. Cass. n. 31054 del 2018).

Ordinanza n. 24677 del 16 agosto 2023 (udienza 11 luglio 2023)

Cassazione civile, sezione V – Pres. De Masi Oronzo

Riscossione di crediti tributari nei confronti di soggetti obbligati in solido – È legittima la formazione di un'unica partita di ruolo con più intestatari – Il concessionario non è tenuto a notificare la cartella di pagamento a tutti – Può inviare agli altri coobbligati una comunicazione informativa che ha, nei loro confronti, gli stessi effetti della notifica della cartella

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/riscossione-solido-cartella-al-primo-intestatario-del-ruolo>